

N. R.G. 10770/2016



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Bocconi, nel procedimento cautelare *ex art. 700 cpc* promosso da **A**, con l'avv.to _____, contro **B**, con gli avv.ti _____, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1.3.2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 24.10.2016, **A** ha allegato che nel corso del 2014, in qualità di amministratrice unica di certa **C**, impresa successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza, al fine di ottenere il rinnovo degli affidamenti per la società, sarebbe stata costretta ad acquistare in proprio, in data 10.1.2014, obbligazioni della **B** il giorno successivo sottoposte a pegno, a garanzia degli affidamenti rammentati. La ricorrente ha, inoltre, ricordato che di lì a poco l'istituto bancario, sempre al fine di costituirsi la garanzia per gli affidamenti indicati, avrebbe ottenuto dalla medesima ricorrente l'acquisto di azioni dalla banca, previa liquidazione di precedenti investimenti, e fideiussione specifica.

A rappresentando il suo allarme, una volta appreso il crollo del valore delle azioni acquistate, ha allegato di avere richiesto a **B** di "esitare" le azioni acquistate non ricevendo mai risposta alcuna, salvo subire la richiesta di pagamento, in qualità di garante di **C**, degli



affidamenti concessi alla società, una volta dichiarato il suo fallimento intervenuto in data 9.6.2016.

La ricorrente ha lamentato, inoltre, che B l'avrebbe segnalata in sofferenza presso la Centrale Rischi.

A , assumendo un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni, gli affidamenti in essere e la garanzia personale prestata, ha affermato illegittimità della pretesa della banca di ottenere il rientro, oltre che l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, così chiedendo provvedimento ex art. 700 cpc onde ottenere di inibire a B di chiedere il rientro delle esposizioni garantite, nonché onde ottenere l'ordine di cancellazione della segnalazione a sofferenza, sul presupposto della sussistenza di plurimi vizi delle operazioni in questione. La ricorrente ha affermato la nullità dell'acquisto delle azioni, in ragione della violazione dell'art. 2358 cc, nonché ha evidenziato l'annullabilità dei negozi collegati anche in ragione del vizio del consenso.

Costituendosi in giudizio, B ha svolto le proprie difese affermando l'inammissibilità della domanda cautelare, l'infondatezza nel merito di essa, per difetto di *fumus boni iuris*, nonché rappresentando la carenza del presupposto indefettibile del *periculum in mora*.

Il ricorso d'urgenza proposto da A deve reputarsi infondato sulla scorta dell'assorbente considerazione della insussistenza del presupposto del *periculum in mora* ed a prescindere dalle considerazioni svolte dalla ricorrente circa la fondatezza nel merito delle proprie doglianze in punto invalidità dei negozi collegati all'acquisto delle azioni di B , considerazioni pur fortemente contestate in fatto dall'istituto convenuto che ha escluso in radice la stessa sussistenza del collegamento negoziale in considerazione dei differenti tempi in cui sarebbero intervenuti gli atti oggetto di attenzione.



Convieni considerare che la domanda urgente di inibitoria sottende una richiesta di accertamento negativo circa l'insussistenza del credito vantato dall'istituto bancario e di cui dovrebbe rispondere la garante, inesistenza dipendente dall'affermata invalidità dei rapporti negoziali da cui il credito trarrebbe titolo. Infatti, è proprio la negazione della posizione debitoria di parte ricorrente che giustifica l'istanza di inibitoria, in modo tale che il rimedio cautelare assume rilievo anticipatorio del giudizio di merito, riferibile alla futura azione di cognizione avente ad oggetto l'impugnazione degli atti negoziali e conseguente accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla banca, ovvero conservativo della situazione attuale, in attesa della decisione di merito circa la sussistenza delle pretese creditorie in questione.

Deve rammentarsi che l'invocato rimedio d'urgenza previsto dell'art. 700 cpc non è predicato secondo misure aventi contenuto tipico, essendo solamente previsto che il provvedimento di urgenza, ove sussistano i requisiti del *fumus* e del *periculum*, possa essere adottato per predisporre il rimedio più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito e, quindi, in tale contesto si giustifica la domanda relative all'inibitoria di pagamento, sulla scorta del principio generale secondo il quale la durata del processo non deve ritorcersi in danno dell'attore che abbia ragione, determinando situazioni irreversibili o pregiudizi irreparabili a carico delle posizioni soggettive di vantaggio che vengono garantite dall'ordinamento giuridico.

Peraltro, in presenza di una situazione di incertezza giuridica su un rapporto o su un fatto che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull'esercizio del diritto cautelando è ravvisabile un apprezzabile e concreto interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un provvedimento d'urgenza accertativo teso a rimuovere detta situazione di incertezza, sul presupposto che l'interesse della parte può essere soddisfatto anche soltanto da quella certezza di modesto grado che è l'effetto della valutazione in termini di probabilità del diritto affermato dalla parte.

E' proprio nel contesto di quest'ultima considerazione che si innesta il problema della valutazione della sussistenza del presupposto del *periculum in mora* che deve essere sempre vagliato, secondo il dettato dell'art. 700 cpc, in termini di imminenza ed irreparabilità del danno che si intende e sia possibile scongiurare con la richiesta cautelare.



In altre parole, ai fini dell'ottenimento del provvedimento cautelare che autorizzi il ricorrente a non soggiacere all'iniziativa del soggetto il cui diritto è contestato, è necessario che da tale iniziativa derivi un pregiudizio imminente ed irreparabile e cioè un danno che debba essere immediatamente scongiurato in quanto, diversamente, non appare compiutamente ristorabile.

Nel caso di specie, parte ricorrente evidenzia che B avrebbe segnalato a sofferenza il debito presso la centrale rischi, segnalazione che determinerebbe pregiudizio non compiutamente ristorabile in ragione della conoscenza che di tale segnalazione si avrebbe nel circuito bancario.

In punto, deve rilevarsi che la documentazione dimessa al fascicolo attoreo (doc. n. 16), evidenzia che presso la centrale rischi la segnalazione a sofferenza ha riguardato unicamente la posizione debitoria di C mentre A

a seguito delle difese introdotte dall'istituto bancario non ha mai contestato la circostanza, quindi, pacifica che la segnalazione riferita alla sua posizione è stata di mera contestazione. Si può, quindi, concludere che nessuna indebita segnalazione presso la centrale rischi è stata fatta ai danni della ricorrente e tale da esprimere nel circuito bancario apprezzamento sul fatto che la debitrice si trovi nella situazione di non poter pagare ovvero apprezzamento sul fatto che la debitrice ingiustificatamente si rifiuti il rientro della sua esposizione.

La segnalazione di contestazione evidenzia che il mancato rientro è dovuto, non ad una negativa valutazione dell'affidabilità della cliente, ma dal fatto che la stessa ha affermato che la pretesa della banca non sia fondata. In sostanza, detta segnalazione di contestazione non è idonea a determinare in capo alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile in termini di discredito che si debba evitare nel circuito bancario.

In conclusione, deve reputarsi che la domanda cautelare non sia sorretta da idoneo *periculum in mora*, in riferimento alle richieste aventi ad oggetto le segnalazioni indicate in ricorso.



Quanto alla richiesta di inibitoria relativa alla possibile pretesa di pagamento del saldo negativo dei rapporti bancari oggetto di lite, appare opportuno evidenziare, riprendendo quanto già in precedenza affermato, che la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora* deve essere indagata sotto il duplice profilo della imminenza e della irreparabilità del danno.

In argomento, deve rilevarsi che è incontestato che il rapporto di conto corrente n. _____ intestato alla ricorrente è ancora aperto, nonostante la scadenza dell'affidamento appoggiato su detto conto. Ora, anche considerando la richiesta stragiudiziale di data 24.6.2016 di pagamento dell'importo a debito di euro 101.145,35.= risultante da detto conto corrente (doc. n. 14 di fascicolo attoreo), deve considerarsi che non sussiste, allo stato, condotta della banca che possa reputarsi idonea a far sorgere l'imminente pericolo del pregiudizio allegato, posto che detta imminenza dovrebbe constare dalla chiusura del rapporto di conto corrente in essere, a seguito dell'intimato recesso dal contratto per inadempimento del correntista, imminenza evidentemente scongiurata anche dal fatto che la stessa banca ha effettuato la segnalazione di contestazione del credito alla centrale rischi, per quanto già detto.

Quanto alla richiesta di inibitoria del pagamento del dovuto da parte della ricorrente quale garante della società fallita, consta che in data 22.6.2016 e in data 27.6.2016 (docc. nn. 13 e 14 di fascicolo di parte ricorrente), _____ B _____ ha intimato il rientro nei confronti di _____ A _____, una volta intervenuta la dichiarazione di insolvenza della debitrice principale _____ C _____. Ebbene, se con la prima missiva il pagamento è stato richiesto in termini del tutto generici quanto ad importo, a mezzo della seconda raccomandata l'istituto ha precisato che il dovuto ammonterebbe ad euro 122.096,80.=, segnalando anche la possibilità di realizzare i titoli dati in garanzia.

Circa l'imminenza del pericolo, va notato come, seppure sia intervenuto il fallimento della debitrice principale, allo stato non risulta che alle missive rammentate sia seguita ad oggi ulteriore iniziativa da parte della banca onde ottenere soddisfazione del credito, anche a mezzo del realizzo dei titoli dati in pegno, tanto che _____ B _____, nella propria memoria di costituzione, ha espressamente precisato che la debitrice non debba intendersi intimata, neppure in ragione delle



richieste scritte già inviate. Quanto all'irreparabilità del danno che potrebbe derivare ove non si inibisse alla banca convenuta di poter ottenere quanto eventualmente dovuto e che si ripete, allo stato, B non ritiene di dover chiedere, va rilevato che parte ricorrente, a fronte di un debito dell'importo indicato, avrebbe dovuto dare contezza che le semplici intimazioni inviate abbiano comportato le gravi conseguenze esclusivamente enunciate quali la "modifica significativa, per tutto il tempo della causa di merito ordinaria, dell'organizzazione di vita, anche professionale della debitrice" e che dette conseguenze possano aggravarsi nelle more ove non si ottenesse ordine di inibitoria.

Nonostante il rigetto delle domande cautelari del ricorrente, sussistono i presupposti per provvedere all'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da A nei confronti di B

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 31 marzo 2017

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

